

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2494

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **QUILLERI** e **MALAGODI**

Presentata il 13 novembre 1973

Autorizzazioni all'installazione di ripetitori per la ricezione e la trasmissione dei programmi trasmessi da stazioni televisive estere

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema di favorire una informazione pluralistica non solo per quanto riguarda la stampa ma anche per quello che concerne la radio e la televisione è molto sentito nel nostro paese da diverso tempo.

Infatti varie proposte vengono da più parti formulate per avviare una riforma dell'ente radiotelevisivo che consenta ad una più vasta gamma di opinioni di essere espresse avvalendosi di un mezzo così penetrante ed efficace quale è la televisione.

Di pari passo poi con questa esigenza di varietà di informazione vi è la necessità di favorire, con l'ausilio di tutti i mezzi di informazione, una più ampia coscienza internazionale ed europea.

A tale scopo sarebbe auspicabile la realizzazione di strumenti tecnici atti a consentire la ricezione, da parte dei privati, dei programmi televisivi stranieri.

La possibilità di ricevere oltre ad i programmi nazionali questi altri programmi sarebbe l'inizio di un ampliamento dell'ambito culturale nel quale si svolgono le trasmissioni televisive italiane.

Stante i rapporti esistenti tra tutti gli altri Stati europei ed in particolare tra quelli uniti dagli accordi della CEE, stante altresì la necessità avvertita da tali Stati di conseguire un'integrazione in tutti i campi e non solo in quelli economico-finanziari, e quindi massimamente nei settori socio-culturali e politici, tale maggiore intercambiabilità sembra non solo opportuna, ma persino necessaria.

La possibilità per i cittadini italiani di ricevere sui propri apparecchi i programmi degli altri paesi d'Europa potrà valere come occasione di una presa di coscienza europea da parte del nostro popolo.

Infatti la visione e l'ascolto di tali programmi potranno suggerire confronti e consentire un più fervido interesse per le varie lingue straniere, potranno consentire inoltre l'affinamento della nostra sensibilità per i problemi dell'integrazione europea.

Nell'articolo 1 della proposta di legge che viene sottoposta alla vostra approvazione si stabilisce la possibilità per i privati di installare dei ripetitori per i programmi delle stazioni televisive estere a seguito di autorizzazione rilasciata dal Ministro delle poste e

delle telecomunicazioni alle condizioni fissate nella stessa.

Fatti salvi tali fondamentali criteri si lascia ampia discrezionalità al Ministero competente di fissare la disciplina delle condizioni tecniche e giuridiche che devono essere rispettate nell'esercizio del servizio e che risulteranno dal decreto di autorizzazione.

La posizione riconosciuta all'amministrazione pubblica e gli obblighi dei privati sono fissati, al fine di assicurare un giusto equilibrio tra interessi pubblici e privati, negli articoli 2 e 3 della proposta di legge in esame.

Senza anticipare i tempi di quella riforma della RAI-TV che pure si impone ormai come non ulteriormente rinviabile e che auspichiamo possa eliminare l'ingiusto monopolio televisivo questa proposta di legge è utile a farci avanzare sulla via di una totale libertà di informazione.

Il rapporto esistente tra libertà e civiltà è un vincolo che non ammette compromessi e che lega indissolubilmente il progresso dell'un termine a quello dell'altro.

Noi siamo convinti che non è possibile costruire una società più democratica e più giusta senza che siano salvaguardate le libertà individuali prima tra tutte la libertà d'informazione che consente il civile confronto delle idee.

Inoltre occorre sottolineare che la posizione di monopolio in cui l'ente radiotelevisivo italiano svolge il servizio è ancora più dannoso perché non è solo monopolio di mezzi

ma è altresì diventato sempre più un monopolio di idee.

Orbene ora che l'avanzamento tecnologico, come con la televisione « via cavo », consente una pluralità di programmi non sembra si possa più giustificare una situazione di monopolio per tali servizi.

La fine del monopolio si rende tanto più necessaria per la maniera irrazionale e iniqua nella quale vengono scelti ed impostati i programmi e vengono manipolate le notizie.

La parzialità e la mancata obiettività che caratterizzano la gestione del servizio televisivo annullano ogni giustificazione del monopolio.

La stessa Corte costituzionale ha riconosciuto con sua sentenza del 6 luglio 1960 la inadeguatezza della legislazione in materia a garantire la possibilità potenziale di accedere all'uso dei servizi televisivi e l'imparzialità nella ammissione all'utilizzo dei servizi stessi.

Tra l'altro il consentire ad ognuno di essere unico giudice delle proprie scelte è dimostrazione di fiducia verso la collettività dei cittadini che non può che fare onore a questo Parlamento.

Inoltre l'installazione ed il funzionamento dei ripetitori non produrranno alcun costo alla collettività essendo essi affidati alla cura dei privati autorizzati a porre in essere e gestire il servizio.

Per tutti questi motivi si raccomanda alla vostra sollecita approvazione la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nell'ambito degli accordi internazionali e delle vigenti disposizioni, può, con proprio decreto, autorizzare l'installazione di apparecchi ripetitori su tutto il territorio nazionale.

Tale autorizzazione è limitata all'installazione di ripetitori idonei unicamente per la ricezione e la trasmissione al pubblico di programmi televisivi stranieri e viene rilasciata alle seguenti condizioni:

il richiedente dell'autorizzazione deve essere cittadino italiano e se è persona giuridica deve avere la nazionalità italiana;

il titolare dell'autorizzazione non può mutare e l'autorizzazione, una volta concessa, non può essere oggetto di trasferimento ad alcun titolo tra privati;

l'autorizzazione è concessa a tempo indeterminato ma può essere revocata per i motivi sotto indicati:

1) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare dell'autorizzazione, o trattandosi di persona giuridica, quando essa perda la personalità giuridica;

2) per la perdita della cittadinanza italiana o nei casi di persona giuridica, per la perdita della nazionalità italiana;

3) per fallimento;

4) per mancato rispetto delle condizioni fissate nella autorizzazione stessa, sia di carattere giuridico che di carattere tecnico.

ART. 2.

(Controlli ed ispezioni).

Allo scopo di accertare la regolare osservanza dei limiti e degli adempimenti imposti al titolare della autorizzazione dall'amministrazione con il provvedimento autorizzatorio, quest'ultima ha facoltà di effettuare controlli e verifiche sull'esercizio dell'attività di trasmissione.

L'amministrazione ha altresì la facoltà di effettuare detti controlli ispezionando gli impianti del titolare dell'autorizzazione, il quale, in qualsiasi momento, deve consentire libero accesso ai funzionari dell'amministrazione muniti di apposita autorizzazione.

ART. 3.

(Obblighi del titolare dell'autorizzazione).

La persona fisica o giuridica autorizzata è tenuta a mantenere efficiente il servizio nel rispetto delle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni senza richiedere o ricevere in pagamento canoni di alcun genere. Il titolare dell'autorizzazione nei casi di interruzione del servizio, a qualunque causa dovuto, deve avvertire l'amministrazione che assicurerà tutta la collaborazione ed assistenza necessarie al fine di ripristinare prontamente il servizio. Il titolare dell'autorizzazione resta l'unico responsabile per i fatti dannosi derivanti dall'esercizio del servizio per i quali non può essere comunque chiamata in causa l'amministrazione.

Le condizioni amministrative e tecniche, i limiti ed ogni altro adempimento a carico del concessionario, non previsti dal presente decreto sono stabiliti nel provvedimento di autorizzazione.

ART. 4.

Per tutto quanto non previsto nella presente legge si applicano, se compatibili, le norme vigenti in materia di trasmissioni televisive.